



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale I di Milano
Ufficio Territoriale di Milano 4
Registrato il 28/7/2022
Serie..... 3..... N° 2900
Versati Euro Euro
Di cui Imp. di Bollo.....

VERBALE ASSEMBLEA DEL 23 LUGLIO 2022

IL FUNZIONARIO
Maria Annesse

A seguito di convocazione inviata in data 7 luglio 2022, sono comparsi alle ore 10.30, in presenza o tramite collegamento zoom, le presidenti comunali e le delegate:

Maria Teresa Coppo presidente del Cif Metropolitano APS
Patrizia Colombo vicepresidente del Cif Metropolitano APS
Maria Antonietta Pepe vicepresidente del Cif Metropolitano APS
Rita Cerini
Maria Pia Lonati
Anna Maria Polo
Alessandra Tarabochia
Albertina Gavazzi
Manuela Cornacchiari
Emanuela Flore
Ivana Radaelli
Mara Pozzi per delega a Patrizia Colombo
Maria Grazia Pizzigoni per delega a Rita Cerini
Iviana Viti anche se non avente diritto al voto
L'assemblea è validamente costituita.

La Presidente chiama a fungere da segretaria Albertina Gavazzi.

La Presidente illustra le ragioni delle modifiche statutarie resesi necessarie in base alla disciplina normativa.

Dopo ampia discussione si passa alla votazione: le presenti all'unanimità approvano lo Statuto del Cif Metropolitano APS qui allegato e chiedono alla Presidente di provvedere alle successive incombenze.

Le votanti precisano che ai sensi dell'art. 82 comma 3 e dell'art. 104 (applicabile anche alle APS) del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) lo Statuto oggi approvato gode dell'esenzione da imposte di registro e di bollo per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato in quanto la modifica è stata richiesta da provvedimenti normativi.

Alle ore 12.15 l'assemblea, non avendo altro da deliberare, si chiude.

La Presidente

La Segretaria



STATUTO DEL CENTRO ITALIANO FEMMINILE METROPOLITANO DI MILANO APS

ART. 1

DENOMINAZIONE, NATURA E SEDE

1. Il Centro Italiano Femminile Metropolitano di Milano – associazione storica – nata nel 1944 dall'autonoma iniziativa delle donne – (c.f. 08371720155), svolge la propria attività nell'ambito territoriale della Città Metropolitana di Milano.
2. E' un Ente del Terzo Settore e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017, dei relativi decreti attuativi e del Codice Civile.
3. L'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione Associazioni di Promozione Sociale, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017 comporta l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
4. La sede legale è fissata nel comune di MILANO, il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

SCOPO E FINALITÀ

1. Il Centro Italiano Femminile (CIF) Metropolitano Milano APS esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, per contribuire alla costruzione di una democrazia solidale e di una convivenza fondata sul rispetto dei diritti umani e della dignità della persona secondo lo spirito e i principi cristiani, e la Dottrina Sociale della Chiesa, la Costituzione e le leggi italiane, le norme del diritto comunitario e internazionale, declinati nello Statuto del Centro Italiano Femminile

Nazionale ETS, deliberato dal Congresso straordinario del 22 giugno 2019, il cui verbale di assemblea è stato registrato a Roma il 28/06/2019 N. 15943 Serie 1/T, da cui l'Associazione trae la propria identità.

2. Esso persegue in via esclusiva o principale le proprie finalità, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, mediante lo svolgimento delle attività, di interesse generale di cui all'art. 5, lettere a) d) e) g) h) i) k), l), n) o), p) q) r) u) v) e w) D.lgs. 117/2017, come di seguito riportate:
- a) *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*
 - d) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
 - e) *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;*
 - g) *formazione universitaria e post-universitaria;*
 - h) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale;*
 - i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
 - k) *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;* l) *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*
 - l) *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione, della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*

- 19, il
5943
- si in
delle
à, di
r) u)
- lella
enti,
alla
- gge
vità
- elle
elle
di
- di
e
di
- le,
lla
e
tà
- la
la
- 2
- n) *cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;*
- o) *attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;*
- p) *servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;*
- q) *alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;* r) *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;*
- r) *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;*
- u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;*
- v) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;*

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

3. In particolare, a titolo esemplificativo, nell'ambito delle attività di interesse generale sopra indicate, si evidenziano talune azioni volte a:
 - 3.1 promuovere e attuare azioni di presenza e di sensibilizzazione nei riguardi delle istituzioni e dell'opinione pubblica in ordine ai problemi riguardanti i diritti umani, la cittadinanza democratica e la condizione femminile, anche in riferimento al lavoro;
 - 3.2 realizzare iniziative di promozione sociale, di studio e di formazione civica, culturale e politica;
 - 3.3 svolgere attività di volontariato, come espressione di solidarietà, di pluralismo e di partecipazione attiva alla vita della comunità civile;
 - 3.4 realizzare attività di istruzione e di formazione per operatori, animatori, studenti; promuovere e gestire la formazione del personale della scuola di ogni ordine e grado nell'ambito dell'accréditamento MIUR e non;
 - 3.5 promuovere e gestire attività di formazione professionale e iniziative di formazione continua dei formatori e di operatori socio-sanitari, anche in collaborazione con istituzioni ed enti italiani, europei e internazionali, nonché attività di formazione continua in sanità e promuovere e realizzare attività formative riconosciute idonee per le ECM individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;
 - 3.6 svolgere iniziative dirette alla difesa dell'ambiente, alla promozione del dialogo interculturale e della pace;
 - 3.7 promuovere e organizzare attività e servizi in favore e a sostegno della famiglia nonché a tutela della donna e svolgere ogni altra attività idonea alla realizzazione dei propri fini istituzionali;
 - 3.8 stipulare convenzioni con istituzioni pubbliche e private;
 - 3.9 svolgere iniziative di raccolta fondi finalizzate al finanziamento delle attività istituzionali;

3.10 svolgere ogni altra attività idonea al raggiungimento dei fini istituzionali sopra indicati e nel rispetto della normativa prevista dal Codice del Terzo Settore

4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere le attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti definiti da apposito decreto ministeriale.
5. Nel Bilancio, l'Organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al co. 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrative al bilancio.
6. La collaborazione con altri organismi, con cui si condividano finalità e metodi nonché la collaborazione con enti pubblici e privati potrà essere stabilita, senza fini di lucro, per il perseguimento degli scopi di interesse generale, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART 3

DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

1. L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'Associazione trae, nelle forme giuridiche consentite, i mezzi occorrenti alla propria attività dalle quote e dai contributi associativi, da eredità, donazioni e legati, contributi pubblici nazionali ed internazionali, erogazioni liberali e contributi privati, contributi a titolo di concorso nelle spese per servizi resi, da finanziamenti per servizi resi, da proventi derivanti da attività da esso gestite o controllate, o comunque riconducibili ad attività lecite di beni di proprietà, da entrate di carattere patrimoniale, da ogni altra entrata, sovvenzione o emolumento compatibile con le finalità e gli obiettivi istituzionali dell'Ente.
3. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, di fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Per la individuazione delle ipotesi di distribuzione indiretta di utili si rinvia all'articolo 8 comma 3 lettere da a) a e) del D. Lgs. 117/2017.

ART 4

ASSOCIATI, PROCEDURE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

1. L'associazione ha carattere aperto, tutti gli associati vantano pari diritti, concorrono paritariamente al governo dell'associazione stessa e partecipano liberamente alle elezioni delle cariche sociali con la possibilità di assumere, senza limitazioni, taluna di esse.
2. Non vi sono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; non è, altresì, previsto il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né è collegata, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
3. Gli associati sono le persone fisiche ai sensi del DLgs.117/17 che si riconoscono nel presente Statuto, che ne condividono l'ispirazione, ne accettano le finalità di interesse generale e non lucrativa, e contribuiscono in forme diverse alla loro realizzazione.
4. L'ammissione dei nuovi associati è caratterizzata da criteri non discriminatori e coerenti sia con le finalità perseguite che con le attività d'interesse generale svolte.
5. Il vincolo fra i singoli associati è aperto a tutti coloro che, presentando i requisiti previsti nell'atto costitutivo/statuto, siano portatori di interessi omogenei all'Associazione e, quindi, suscettibili di essere soddisfatti tramite l'ingresso nell'Associazione medesima.
6. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio comunale di appartenenza la domanda contenente l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti

telefonici e indirizzo di posta elettronica e la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

7. Nel rispetto dei criteri di democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione sanciti dal D.lgs. 117/2017 e ss. mm. e ii., il Consiglio di Presidenza Metropolitan, in caso di contenzioso sull'ammissione di un associato a un CIF Comunale, delibererà sulla accettazione o eventuale esclusione che verrà comunicata al soggetto richiedente entro 60 giorni.

All'ammissione consegue l'iscrizione nel libro degli Associati ove sono annotati i dati del socio ammesso, la data dell'ammissione e la quota versata

8. L'appartenenza degli associati viene a decadere per:
- Dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - Mancato versamento della quota associativa;
 - Morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - Esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo Statuto.

In ogni caso, l'escluso potrà presentare ricorso all'Assemblea dei Delegati.

ART 5

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri ed hanno il diritto di:
- Partecipare ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - Godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - Essere informati sulle attività e controllarne l'andamento;
 - Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - Recedere dall'appartenenza,
 - Esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al rispettivo Organo, il quale previo appuntamento ne consentirà l'esame

personale, presso la propria sede. Per quanto riguarda il Libro Soci e il Libro Volontari, i soci non potranno in nessun caso avere copia dei documenti e non dovranno fare foto ai documenti medesimi. I soci che visioneranno i documenti dovranno firmare un impegno scritto attestante il fatto di essere consapevoli che le informazioni di cui si sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela dei dati personali (norme Privacy italiane ed Europee) e che per questo motivo non potranno in alcun modo essere divulgate e che ogni infrazione a tale impegno comporterà l'attivazione degli organismi di garanzia.

2. Gli iscritti hanno il dovere di:

- Rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno;
- Rispettare le previsioni statutarie del CIF Nazionale sugli ambiti non regolamentati dal presente Statuto ed osservare e attenersi alle delibere e linee guida del CIF Nazionale, sempre che non siano in contrasto con le disposizioni di legge e di prassi in materia applicabili;
- Rispettare le delibere degli organi sociali;
- Partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- Non arrecare danni morali o materiali all'Associazione.

ART 6

VOLONTARI ASSOCIATI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

1. L'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, che in ogni caso

devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. Tutti i volontari soci e non soci, godranno di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. Il Libro dei Volontari conterrà i nomi di coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART 7

ORGANI SOCIALI

1. Sono organi del Cif Metropolitano di Milano APS
 - Assemblea Metropolitana.
 - Assemblea dei delegati composta dai presidenti comunali e dai rappresentanti degli aderenti eletti nelle assemblee comunali (il cui funzionamento è disciplinato dal comma 3, 4 e 5 dell'art 2540 c.c.) secondo i criteri di proporzionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale eletto dal Congresso Nazionale
 - Consiglio di Presidenza Metropolitano, organo di amministrazione;
 - Presidente;
 - Organo di Controllo eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017;
 - Organo di Revisione eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017.
2. Le cariche sociali sono elettive e gratuite e hanno la durata di quattro anni; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo. La carica di Presidente può essere riconfermata solo per un ulteriore quadriennio.

ART. 8

ASSEMBLEA METROPOLITANA

1. In conformità di quanto previsto dagli artt. 24 e 25 del Dlgs n.117/17 e ribadito nell'art. 6 dello Statuto del CIF Nazionale, l'Assemblea Metropolitana è l'organo deliberante, nell'ambito delle linee programmatiche di rilevanza territoriale adottate all'atto del suo insediamento e conformi agli indirizzi nazionali. E' composta da tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati ed è presieduta dal Presidente del CIF Metropolitano.
L'assemblea deve:
 - Fissare le norme per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'associazione;
 - Elaborare un piano di attività;
 - Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
 - Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - Deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - Deliberare su eventuali altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. Eleggere, nell'assemblea ordinaria, tra i propri membri, ogni quattro anni, il Presidente, 1 o 2 Vicepresidenti, il Tesoriere, e i componenti del Consiglio di Presidenza o Organo di amministrazione o in caso di vacanza o di grave impedimento di uno dei Vicepresidenti o dei componenti il Consiglio di Presidenza, subentrerà di diritto il primo dei non eletti.
3. L'assemblea, altresì, elegge al suo interno i rappresentanti degli aderenti e dei presidenti comunali al Congresso Nazionale secondo i criteri di proporzionalità.
4. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta ogni quattro anni. L'assemblea deve, altresì essere convocata ogni qualvolta il Consiglio di Presidenza lo ritenga necessario.
5. L'assemblea è convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione

l'orario, il luogo, l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo posta elettronica, lettera, fax.

6. Ciascun associato ha un voto purché in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Nessun associato può ricevere più di una delega.
7. Delle riunioni è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante (chiamato di volta in volta dal Presidente) e conservato presso la sede dell'Associazione.
8. La convocazione può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, la modifica consistente del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
9. Quella ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati ed, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti. In ogni caso, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
10. In sede straordinaria, per la validità dell'assemblea, si richiede la presenza di $\frac{2}{3}$ degli aventi diritto e le delibere sono assunte con il voto favorevole della metà più 1 dei presenti. Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione, si richiede la presenza di $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto e il voto favorevole della metà più 1 dei presenti.
11. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 9

ASSEMBLEA DEI DELEGATI

1. L'Assemblea dei Delegati è composta dai presidenti comunali e dai rappresentanti degli aderenti eletti nelle assemblee comunali (il cui

funzionamento è disciplinato dal comma 3, 4 e 5 dell'art 2540 c.c.) secondo i criteri di proporzionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale eletto dal Congresso Nazionale.

2. Ha i seguenti compiti:

- Approvare il bilancio; Curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro e di collaborazione; conferire mandati di consulenza;
- Deliberare le convocazioni dell'Assemblea Metropolitana;
- Deliberare di aprire/chiudere i rapporti con gli istituti di credito; curare la parte finanziaria dell'associazione; deliberare di sottoscrivere contratti per finanziamento e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'associazione.
- Deliberare sui ricorsi degli associati esclusi
- Deliberare, altresì, ogni ulteriore attività che contribuisca o sia utile al buon funzionamento dell'associazione.

3. Dura in carica quattro anni e si riunisce, di norma, 4 volte ogni anno

4. L'Assemblea in via ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione con la presenza della metà più 1 degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole della metà più 1 dei presenti.

ART. 10

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio di Presidenza è eletto dall'Assemblea Metropolitana? (che stabilisce il numero dei componenti tra un minimo di tre ed un massimo di sei. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.lgs. 117/2017.
2. Particolari compiti potranno essere di volta in volta affidati ad alcuni componenti il Consiglio di Presidenza e non a qualsiasi associato) i quali dovranno riferire alla presidenza stessa. Tutti i membri della presidenza, nella collegialità della funzione e nella specificità dei compiti, collaborano all'attuazione dei programmi e allo svolgimento delle attività.
3. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno 4 volte all'anno, e ogniqualevolta sia necessario o su richiesta motivata di almeno di 1/3 degli

associati. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

4. E' organo esecutivo nei riguardi dell'Assemblea Metropolitana, a cui risponde del proprio operato, ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione e compie tutti gli atti di gestione per il perseguimento dello scopo associativo.

Inoltre, sono compiti del Consiglio:

- Compilare il rendiconto contabile di fine esercizio;
- Decidere di convocare l'Assemblea dei Delegati;
- Raccogliere le iscrizioni dai CIF Comunali vagliarle e inviarle alla segreteria nazionale;
- Dirimere eventuali contenziosi sorti all'interno dei CIF Comunali.

5. Il Consiglio dura in carica quattro anni.

ART 11

PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Metropolitana tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio e dura in carica 4 anni, con la possibilità di essere rieletto per una sola volta per altri 4 anni. Il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi, decisa dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste.
2. Il Presidente rappresenta l'Associazione, gli orientamenti e le istanze della propria base presso l'opinione pubblica e le istituzioni regionali. Rappresenta, altresì, legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e negli eventuali giudizi. Nella sua qualità può anche riscuotere somme e rilasciare quietanze e conferire mandato per agire o resistere in giudizio.
3. Il potere di rappresentanza è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART 12

ORGANO DI CONTROLLO

1. Solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017, si procederà alla nomina di un Órgano di Controllo di cui all'art. 2397, comma 2 c.c.

ART 13

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'Organo di Revisione è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo. In tale ultimo caso l'organo di controllo deve essere interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro (art. 30 co. 6 CTS)

ART 14

RISORSE

1. Nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017, al bisogno ci si può avvalere di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, seguendo la normativa dettata in materia di lavoro e del Terzo Settore.

ART 15

BILANCIO D'ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è approvato dall'Assemblea dei Delegati, in sede ordinaria, entro il mese di marzo con le modalità e maggioranze di cui all'art.9.
4. Dopo l'approvazione del bilancio, si procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

ART 16

BILANCIO SOCIALE

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari. Nel qual caso, il Bilancio Sociale è approvato dall'Assemblea Metropolitana Ordinaria con le maggioranze e modalità di cui al già citato art. 8, co. 9.

ART 17

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

1. L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e li conserva presso la propria sede.

ART 18

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017, fermo restando i vincoli di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, al CIF Nazionale previa deliberazione dell'assemblea Metropolitana in seduta straordinaria

ART. 19

STATUTO

1. Il presente statuto adeguato al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, alle relative norme di attuazione e della disciplina vigente, è finalizzato a presiedere all'organizzazione e alla vita interna associativa.

ART 20

IMPOSTE

1. Ai sensi dell'art. 82, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e dell'art. 104 del D.lgs. n. 117/2017 (applicabile anche alle APS), il presente Statuto gode dell'esenzione da imposta di registro e di bollo per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato in quanto la modifica è stata richiesta da

provvedimenti normativi.

ART 21

DISPOSIZIONI FINALI

2. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si rinvia alle seguenti fonti:
- Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - Codice civile e leggi speciali in materia;
 - Statuto e Regolamento CIF Nazionale sempre che non siano in contrasto con le disposizioni di legge e di prassi in materia applicabili.

Milano 23 luglio 2022